



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DI SERVIZI E INTERVENTI DI GIOCO E SOCIALITA' PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA IN FASE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

Approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 45 del 23.06.2020

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DI SERVIZI E INTERVENTI DI GIOCO E SOCIALITA' PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA IN FASE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

Art. 1 – Oggetto

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno carattere eccezionale e derogatorio rispetto a quanto definito dal regolamento vigente in materia di funzionamento dei servizi scolastici, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 37 del 30/04/2019, in quanto sono volte a fronteggiare nell'anno 2020 la situazione emergenziale causata dall'epidemia da COVID-19, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
2. Le disposizioni del presente regolamento potranno disciplinare anche eventuali altre annualità, al ripetersi di emergenze epidemiologiche analoghe che, in forza di specifici provvedimenti nazionali e/o regionali, impongano modalità organizzative caratterizzate dal contingentamento degli accessi e delle presenze da parte degli utenti.
3. Il presente regolamento, al ricorrere dei presupposti definiti dai commi precedenti, stabilisce le finalità, i criteri di accesso, le caratteristiche fondamentali del funzionamento e dell'organizzazione dei centri estivi comunali da declinarsi sulla base di una nuova e specifica progettazione in grado di gestire in sicurezza opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti; finalità del servizio è quella di garantire interventi a favore di bambini e adolescenti per rispondere alle necessità delle famiglie (soprattutto nei casi di particolari condizioni di fragilità e/o con presenza di persone con disabilità diverse), coordinando le prescrizioni e le misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza imposte dalle normative vigenti con i bisogni educativi di bambini e adolescenti.

Art. 2 - Descrizione del servizio

1. Il centro estivo offre un servizio socio-educativo, a carattere ludico-ricreativo e socializzante, organizzato di norma nel periodo giugno/settembre, in moduli distinti per fascia d'età omogenea.
2. Il progetto educativo è gestito da personale educativo afferente al soggetto gestore secondo gli standard gestionali previsti dalla normativa vigente. In caso di minore con disabilità, il Servizio sociale comunale elabora un progetto personalizzato in base alle reali esigenze del minore nel contesto di socialità e gioco più appropriato.
3. Le attività educative vengono garantite di norma dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00/8,30 alle ore 16.00/16,30, presso le sedi scolastiche pubbliche del territorio ed eventuali altri immobili di cui il Comune abbia la disponibilità, nel rispetto dei requisiti previsti.

Art. 3 - Requisiti di accesso

1. Possono accedere al servizio oggetto del presente regolamento le famiglie in possesso di tutti i seguenti requisiti al momento dell'iscrizione:
a) residenza del nucleo familiare (o residenza del minore con almeno un genitore residente) nel territorio comunale,

- b) entrambi genitori lavoratori (o genitore unico lavoratore) effettivamente impegnati in attività lavorative/professionali durante il periodo di svolgimento dei centri estivi,
- c) essere in regola con i pagamenti dei servizi scolastici ed educativi.

Art. 4 - Criteri per la determinazione della graduatoria

Fatta salva la priorità assegnata ad utenti oggetto di motivate segnalazioni da parte del Servizio sociale comunale, qualora il numero delle iscrizioni eccedesse il numero di posti disponibili, si applicano i seguenti criteri per la definizione della graduatoria degli utenti aventi titolo all'accesso al servizio:

i) Composizione familiare:

- a) minore convivente con un solo genitore (nucleo mono-genitoriale): **1 punto**
- b) minore con affidamento esclusivo al solo genitore convivente: **1 punto**
- c) minore in affidamento extra-familiare: **1 punto**
- d) ogni ulteriore figlio (fascia 0-11) presente nel nucleo familiare: **0,5 punto**

ii) Condizioni fisiche e/o psichiche invalidanti:

- a) nucleo familiare con un genitore o entrambi i genitori e/o un figlio maggiorenne con condizioni fisiche o psichiche invalidanti riconosciute dall'autorità competente: **0,5 punto**
- b) nucleo familiare con un figlio minore (incluso il minore iscritto) con condizioni fisiche o psichiche invalidanti riconosciute dall'autorità competente: **0,5 punto**.

Al ricorrere dei casi sub ii), il Servizio sociale comunale provvede a valutare la documentazione (clinica/sociale) che la famiglia deve allegare alla domanda di iscrizione, e ad elaborare un progetto individuale secondo i reali bisogni del minore rispetto al contesto estivo.

iii) A parità di punteggio hanno precedenza le famiglie con bambini/ragazzi iscrivendi di età inferiore.

iv) In caso di ulteriore parità di punteggio hanno precedenza le famiglie con bambini/ragazzi iscrivendi che abbiano la media di età più bassa.

v) In subordine, in caso di eventuale ulteriore parità di punteggio, hanno precedenza le domande pervenute in base all'ordine cronologico.

Art. 5 - Modalità di iscrizione e modulistica.

1. La domanda di iscrizione deve essere effettuata mediante apposito modulo compilato on line, sottoscritto dai genitori (o tutore), secondo le scadenze e le modalità definite dal Servizio comunale competente e pubblicizzate sul sito istituzionale comunale.

2. La domanda di iscrizione, articolata in turni settimanali, deve essere unica per tutto il periodo del servizio richiesto.
3. La domanda di iscrizione viene accettata previa verifica delle condizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4 e subordinatamente all'utile collocamento in graduatoria in base ai posti disponibili.

Art. 6 - Determinazione e pagamento della tariffa

1. L'utente concorre alla copertura delle spese per il funzionamento del servizio con il pagamento di una tariffa settimanale onnicomprensiva.
2. Detta quota deve essere pagata secondo le modalità e scadenze stabilite dal Servizio comunale competente, a seguito accettazione della domanda.
3. La Giunta Comunale stabilisce gli importi delle tariffe in base all'Indicatore ISEE e le relative eventuali agevolazioni.
4. La tariffa del turno settimanale prenotato è da corrispondere per intero, indipendentemente dai giorni di frequenza. Non sono previsti rimborsi o riduzioni in caso di utilizzo parziale del servizio, anche per un solo giorno della settimana.
5. In caso di eventuali rinunce dell'iscrizione già accettata, sono consentiti rimborsi secondo le seguenti modalità e condizioni:
 - i) nel caso di subentro dalla graduatoria, con rimborso al rinunciataro dell'intera quota dovuta;
 - ii) nel caso di mancato subentro dalla graduatoria, con rimborso al rinunciataro nei limiti del 50% della quota dovuta;
 - iii) nel caso di pluri rinunce, qualora i subentri dalla graduatoria non coprano tutti i posti rimasti vacanti, sono ammessi rimborsi calcolati detraendo dalla quota dovuta per ciascun rinunciataro il 50% della quota complessivamente non coperta dagli utenti subentrati.

Art. 7 - Comunicazioni alle famiglie

1. Si rinvia all'art. 4 del vigente regolamento richiamato all'art. 1.

Art. 8 - Verifiche e controlli

1. Si rinvia agli artt. 9 e 12 del vigente regolamento richiamato all'art. 1 .

Art. 9 - Riscossione coattiva

1. In caso di inadempienza da parte della famiglia nel pagamento della tariffa dovuta per l'utilizzo del servizio secondo le modalità comunicate dal Servizio comunale competente, si procederà alla sospensione del servizio stesso e al recupero delle insolvenze tramite esazione coattiva, come da regolamento comunale vigente.

Art. 10 - Norme di comportamento

1. Si rinvia all'art. 11 del regolamento vigente richiamato all'art. 1.

Art. 11 – Rinvio – Entrata in vigore.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvia alla normativa generale e speciale regolante la materia e a quanto disposto dal Comune con atti di propria competenza, per quanto compatibili con i presupposti richiamati dall'art. 1.
2. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 8, comma 4, del vigente Statuto Comunale.